

LEGGI E CONTRATTI
filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Giuseppe Simoncini, giudice responsabile e coordinatore Piergiuseppe Alleva, avvocato Cdi di Bologna, docente universitario Mario Giovanni Garofalo, docente universitario Myrta Moshi e Isacco Malagugini, avvocati Cdi di Milano Severio Nigro, avvocato Cdi di Roma, Enzo Martino e Nino Raffone, avvocati Cdi di Torino

Cure termali ovvero... una storia infinita
I pericoli di una sentenza

TOMMASO GERMANO*

1 È Stato - già - rilevato da altri osservatori che l'effetto «droga collettiva», che ha caratterizzato lo svolgimento dei Campionati del mondo di calcio in Italia, ha consentito che non venissero dedicate molte attenzioni a fatti sociali e politici avvenuti - in quei giorni - nel nostro Paese. Senza tema di smentite si può dire che la sentenza della Corte costituzionale n. 297 del 14-19 giugno 1990 è da ricomprensarsi tra gli eventi che avrebbero meritato ben altra attenzione a livello giornalistico e dottrinario. I pochi commentatori - infatti - hanno finito con l'evidenziare l'aspetto marginale della retribuitività delle cure idrotermali (allorquando possono essere definite «malattia»), omettendo di considerare che ben altri erano i «pericoli» contenuti nella sentenza.

Tutto ciò non certo per il contenuto intrinseco della sentenza (che, in fin dei conti, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, III comma della L. 638/1983 in relazione agli artt. 3, 32, 36, 38 e 102 Cost.), ma per le motivazioni svolte dal relatore Spagnoli che, come si cercherà di illustrare, daranno nuova linfa ai dibattiti dottrinali e agli interventi giurisprudenziali in tema di cure idrotermali.

2 Per completezza espositiva è da dire che il pretore di Torino - nell'ordinanza del 12 gennaio 1990 - aveva ritenuto che potesse presentarsi contrastante con alcuni dettami costituzionali (innanzi richiamati) l'art. 13, III comma, della L. 638/1983 ove fossero stati ricercati - nella sua interpretazione (ed applicazione) - elementi quali: «la reale esigenza - per il conseguimento dei divisi scopi terapeutici o riabilitativi - che esse siano effettuate in periodo extra-feriale», «enunciazioni apparse nella sentenza della Corte costituzionale n. 559/1987 (delle quali si ebbe modo di occuparsi - all'epoca - in questa rubrica)».

Muovendo da tali premesse, il pretore sosteneva che, condizionare il diritto alla fruizione dell'indennità di malattia al fatto che fosse accertata la necessità di non dilazionare le cure termali ed acquisire l'indifferibilità, avrebbe finito con l'indurre l'interprete ad allontanarsi proprio dai principi che la Corte costituzionale aveva voluto affermare nella precitata sentenza di acco-

gimento della illegittimità costituzionale della regolamentazione legislativa del 1982 delle cure idrotermali. Le violazioni delle altre norme costituzionali sarebbero - poi - derivate come immediata conseguenza.

3 Altro elemento del quale non può prescindere è che l'ordinanza del pretore di Torino è stata formulata in epoca storica (19/1/1990) di pochi giorni successiva alla entrata in vigore nel nostro Paese di una nuova regolamentazione normativa (L. 8/1990) delle cure idrotermali a seguito della - sempre più - deprecabile prassi della «decretazione» che, già nel corso del 1989 aveva introdotto notevoli modificazioni nella disciplina dell'Istituto (v. le rubriche apparse in questa rubrica il 2 aprile 1990).

4 Non è questa la sede per ritornare sulle critiche mosse alla L. 8/1990. Non si può mancare di sottolineare - però - che la sentenza della Corte costituzionale in esame non riesce a sottrarsi alle «suggerzioni» rappresentate dalla più recente normativa vigente in primo luogo, tale impressione è desumibile dal passo nel quale si puntualizza che «Spetta quindi alla disciplina di dettaglio - cioè al legislatore e/o alla contrattazione collettiva - stabilire specificamente, sulla base degli anzidetti principi, i casi o i criteri in base ai quali l'effetto di sospensione delle ferie possa essere in concreto affermato, nonché le modalità dei relativi controlli».

Dalla sintetica enunciazione, si desume - quindi - che, in contrasto con quanto affermato nelle sentenze della consulta - più

volte - richiamata (559-616/1987), le cure idrotermali non rappresentano una malattia che - ex se - possa determinare la sospensione della fruizione delle ferie annuali, ma «... comportano che in diverse situazioni non si determina una compromissione della effettiva realizzazione delle finalità ferie!» Per conseguenza, «l'incidenza sulla facoltà di scelta del modo di fruizione delle ferie - o di una parte di queste - non è che il riflesso del fatto che, in concreto, le esigenze terapeutiche non richiedono che le cure si svolgessero in periodo extraferiale».

5 Si sono volutamente riportati alcuni passi della sentenza al fine di illustrare con quali contenuti e con quali modalità la parte motiva della sentenza

della Corte ha finito con l'indiziarsi alla disamina di una tematica completamente diversa da quella prospettata dal pretore e da quella che la stessa Corte aveva mostrato di voler affrontare nella parte iniziale della propria esposizione (il dove cerca di collocarsi in posizione di continuità rispetto alla sentenza n. 559/1987). Il pretore di Torino - infatti - chiedeva alla Corte di enunciare se non si presentasse come costituzionalmente illegittima una interpretazione della L. 638/1983 che si indirzasse a una esasperata ricerca di «indifferibilità» delle cure per la concessione delle indennità di malattia. La Corte sposta l'ottica completamente, andando ad esaminare lino a qual punto le ferie estive annuali del lavoratore non vengano intaccate ove egli si risolva a fruire - nel contempo - delle cure idrotermali!

6 Non vi è chi non veda, allora, come - fin troppo - la più recente legislazione abbia «condizionato» il relatore della presente sentenza. È ben evidente - infatti - che, in una simile prospettiva, il godimento delle cure idrotermali «fuori dal congedo ordinario e dalle ferie annuali» finisce con il divenire un'eccezione che andrà provata - di volta in volta - con l'illustrazione (la prova, per intendersi) che le cure idrotermali finirebbero con il far perdere le possibilità per il lavoratore di godere - convenientemente - delle proprie ferie estive.

7 È fermo convincimento di chi scrive che, per un verso, l'interpretazione della Corte avrà sempre più all'applicazione di una «norma impossibile» (critica giustamente avanzata dal pretore di Torino), per altro verso, che si darà ulteriore spazio a contenzioso giudiziario e a nuove richieste di trasmissioni alla Corte costituzionale - anche - della più recente normativa del 1990. Il giudizio complessivo e finale è che la sentenza esaminata si prospetta come un esempio di volontà di interpretazione contraria e «restauratrice» di quanto - nel 1987 - aveva la stessa Corte affermato in tema di tutela della salute e di malattia del prestatore di lavoro.

*Associazione di Previdenza sociale all'Università di Bari

La Gescal solo «croce» (e non «delizia») per i lavoratori dipendenti

È giusto che i contributi Gescal siano a carico solo dei lavoratori dipendenti mentre poi alla assegnazione degli alloggi pubblici concorrono anche altri cittadini che non hanno l'obbligo di versare tale contributo?

Leonardo Marongiu Sassin

Siamo d'accordo nel considerare ingiusta la continuità delle ritenute Gescal a carico dei lavoratori e ciò sin dal momento in cui la Gescal fu istituita.

Va ricordato che il contributo ora definito Gescal, era inizialmente sorto come contributo Ina-Casa concordato negli anni dopoguerra (ministro del Lavoro il senatore Fanfani) per favorire (e nei primi anni lavori seppure in misura inadeguata) la costruzione di case (in affitto) per i lavoratori. Ma l'impegno era per la durata di alcuni anni e prevedeva - per impegno governativo - che dopo un certo numero di anni, ai lavoratori che non avevano acquistato la casa Ina venissero restituite le quote versate.

Quando le organizzazioni sindacali e alcuni partiti ritennero giunto il momento di fare fronte a tale impegno, anche perché il ritmo costruttivo era notevolmente diminuito, il governo venne meno a detto impegno e disse (forzatamente) di modificare le caratteristiche dell'ente pur mantenendo la contribuzione a carico di lavoratori e aziende. Sono così la Gescal. Notevole fu la protesta sindacale e del Psi (e in verità dello stesso padronato), ma nulla fu ottenuto. Dobbiamo sottolineare che neppure la Corte costituzionale ha inteso fare giustizia su tale aspetto. Già con sentenza n. 241 del 26 aprile 1989 la Giustizia della Consulta «red-

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA

Rino Bonazzi, Maria Guidotti, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

darono» gli entusiasmi dei lavoratori dipendenti che avevano fatto ricorso ritenendo di avere ragione e contavano sulla eliminazione del contributo Gescal dalla loro retribuzione.

Era rinata la speranza in quanto il pretore di Bologna aveva di nuovo sollevato la questione di illegittimità costituzionale sulla ritenuta Gescal. Ma la Corte costituzionale (con ordinanza del 15 maggio 1990) ha bloccato ogni discussione in materia confermando la precedente sentenza.

Risultato? I lavoratori dipendenti debbono pagare lo 0,35% della loro retribuzione, e un ulteriore 0,70% viene versato dalle aziende che occupano lavoratori dipendenti, per finanziare i programmi dell'edilizia pubblica residenziale, sostenendo queste ultime che anche con tali contributi si raggiunge «l'elevato costo del lavoro» e per giustificare resistenze alle rivendicazioni retributive.

La Camera di commercio non informa l'Inps della cancellazione

Siamo una società in nome collettivo giunta a questa ragione sociale nell'85. Prima eravamo una ditta individuale con il titolare (mia madre) e i due coadiuvanti (mia sorella ed io), e versavamo le quote contributive Inps su un unico modulo che le comprendeva tutte e tre. Nel cambiamento della ragione sociale abbiamo effettuato la cancellazione della vecchia ditta e l'iscrizione

della nuova come s.n.c. Una volta effettuato tale passaggio abbiamo continuato a pagare le quote Inps regolarmente.

Ma purtroppo nel modernissimo cervellone elettronico della Camera di commercio modello della tecnica avveniristica («sic») non erano stati cancellati i due coadiuvanti. Come se a cessazione avvenuta di una ditta esistano ancora i coadiuvanti. Risultato l'Inps vuole le quote dei due coadiuvanti dall'85 perché non risultano veritate sulla posizione di «soci».

Parte una nostra lettera alla sede zonale Eur dell'Inps, ma la risposta è che la sede non ha l'autorità per eliminare una situazione contributiva a vantaggio di un'altra (cioè passare le quote direttamente dalla vecchia posizione alla nuova), e l'unica cosa che mi consigliano è «pagare e chiedere poi il rimborso», ma signori miei si parla di circa 12 milioni.

A questo punto decidiamo di spedire una seconda lettera al presidente sperando che abbia l'autorità per risolvere questa stranezza della «burocrazia moderna».

U.P. Roma

Nella questione giocano certamente fattori burocratici, così come burocratica è, indubbiamente, la risposta della sede zonale dell'Inps.

A nostro parere, se la n.chestri Inps deriva dalla mancata cancellazione dei due coadiuvanti da parte della Camera di commercio, nonostante che gli uffici di detta Camera fossero informati del mutamento avvenuto, si deve chiedere a detto ente che informi l'Inps dell'errore commesso affinché l'Istituto di previdenza ritiri la richiesta della contribuzione. Riteniamo che stando così i fatti la Camera di commercio non possa rifiutare tale atto.

mo che stando così i fatti la Camera di commercio non possa rifiutare tale atto.

Aziende che pagano contributi ridotti per le pensioni

Negli ultimi tempi le aziende sono state costrette dalla legge a pagare le pensioni anticipate fornite ai propri dipendenti. Si pagano sulle pensioni i normali contributi (come se in sostanza il pensionato sia ancora un dipendente a libro paga) con la riduzione del 50% delle somme dovute nel Centro-Nord e del 75% nel Mezzogiorno. Tale riduzione vale anche per le zone industriali in «declino». Se è vero, vorrei sapere quali sono queste zone nella Regione Lazio.

Vincenzo Oliva Foggia

La riduzione del contributo dal 50% al 75% è stabilita per:

a) le aziende ubicate nei territori in cui si applica la legge sul Mezzogiorno,

b) le aziende assoggettate alle procedure concorsuali (fallimento concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria),

c) le aziende ubicate nelle zone industriali in «declino», individuate dalla decisione della commissione della Cee del 21 marzo 1989.

Nel Lazio il «declino» interessa solo la provincia di Frosinone e per la esattezza i seguenti comuni: Anagni, Cassino, Ceccano, Ferentino, Frosinone, Isola del Liri, Patrica, Piedimonte S. Germano, Pontecorvo e Sora.

ecologia

IL MENSILE DEI VERDI E DEI CONSUMATORI

È IN EDICOLA IL NUMERO DI AGOSTO

MUSICA
LA NEW AGE È ECOLOGICA?

SATIRA
LE PIÙ BELLE VIGNETTE VERDI

LETTURE
IL «RE DEGLI ALBERI» DI ACHENG

ALIMENTAZIONE
GUIDA AI GELATI NATURALI

ARRETRATI 100%

È deceduta

INES CARSETTI PASQUALI

al marito Teodoro ai figli Ughetto, Gastone, alle nuore Rita e Luciana e ai nipoti tutti, le condoglianze della Direzione, della Federazione romana del Pci e dell'Unità.

I funerali si svolgeranno alle ore 16 nella chiesa di S. Ippolito Roma, 6 agosto 1990

Tutti i Lunedì
 Inserto
 Cuore

L'UNITÀ VACANZE

MILANO - Viale Fulvio Testi 75 - Tel. (02) 64 40 364
 ROMA - Via del Taurino 19 - Tel. (06) 40.490.345

Il Cairo e la crociera sul Nilo

Partenza: 15 settembre da Roma e da Milano con voli di linea + motonave

Durata: 9 giorni di pensione completa in alberghi di categoria lusso in camere doppie con servizi, sulla m/n Nile Sphinx in cabine doppie con servizi

Quota di partecipazione lire 1.400.000

Itinerario: Roma o Milano, Cairo, Luxor, Edfu, Assuan, Cairo, Milano o Roma

Informazioni anche presso le Federazioni Pci

ARRIVEDERCI A SETTEMBRE CON UNA NUOVA INIZIATIVA

L'Unità